

# STATUTO KARATE CLUB BELLINZONA

---

## NORME GENERALI

### Art. 1

Con la denominazione "Karate Club Bellinzona" si è costituita il 02.04.1975 la suddetta società K.C.B. con sede giuridica a Bellinzona.

Il Club è apolitico e acconfessionale.

### Art. 2

Il K.C.B. si prefigge gli scopi seguenti:

- a) mantenere vivo e divulgare lo sport del Karate;
- b) migliorare l'educazione fisica e morale dei soci;
- c) organizzare manifestazioni che permettano di creare l'amicizia e la collegialità fra i membri;
- d) proteggere l'integrità, la sicurezza e la lealtà nelle attività e gare di karate, astenendosi da ogni forma di manipolazione o influenza sleale.

### Art. 3 – Etica, antidoping e autorità competenti

1. Il Club riconosce e integra nello statuto:

- a) la Carta etica e lo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic;
- b) lo Statuto sul doping di Swiss Olympic;
- c) le competenze del Servizio di segnalazione Swiss Sport Integrity (SSI) e della Fondazione Tribunale dello sport svizzero (SSG).

2. Le norme di cui al cpv. 1 sono vincolanti per il Club, i membri degli organi, i soci, gli atleti e le atlete, gli allenatori e le allenatrici, gli assistenti, i medici, i collaboratori e chiunque operi per conto del Club.

3. Le segnalazioni, le indagini e le misure in materia etica e antidoping sono di competenza di SSI, secondo i relativi regolamenti. La valutazione giuridica e l'eventuale sanzione, nei casi previsti, spettano alla SSG, con applicazione delle procedure e dei rimedi giuridici stabiliti.

4. Il Club si impegna a diffondere e far rispettare le norme di cui sopra, a formare periodicamente i tesserati sui contenuti essenziali e ad attuare misure preventive proporzionate per garantire integrità, sicurezza e lealtà dell'attività sportiva.

## SOCI

### Art. 4

La società si compone di:

- a) soci attivi: coloro che praticano il karate come sport o esercitano un'attività amministrativa;
- b) soci sostenitori: coloro che appoggiano finanziariamente o moralmente il Club;
- c) soci onorari: coloro che hanno dimostrato un particolare attaccamento alla società.

### Art. 5

Le iscrizioni vengono redatte mediante il formulario ufficiale della società. Tali domande dovranno essere firmate dal candidato o dall'eventuale rappresentante legale. È data facoltà al comitato per l'accettazione del richiedente. Ogni membro riceverà una copia dello statuto. Per l'ammissione in età inferiore ai 16 anni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

### Art. 6

Possono far parte del Karate Club Bellinzona persone d'ambo i sessi, che abbiano compiuto 6 anni. Per ragazzi in età inferiore, il comitato o la commissione tecnica deciderà in merito.

Sono considerati soci attivi adulti gli atleti in età a partire dal 1 gennaio dell'anno del compimento dei 15 anni. Per altri atleti di età inferiore la denominazione è soci attivi ragazzi/e.

### Art. 7

La tassa d'iscrizione dev'essere pagata al momento dell'accettazione della candidatura. Si diventa soci attivi con il pagamento della quota sociale. Le quote sociali devono essere regolate entro 30 giorni dalla ricezione della polizza.

Le quote sociali per i soci attivi adulti permettono la frequenza degli allenamenti durante l'intero anno fiscale ad eccezione dei mesi estivi luglio e agosto.

Le quote sociali per i soci attivi ragazzi permettono la frequenza degli allenamenti sulla base del calendario scolastico ufficiale del cantone.

### Art. 8

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al comitato, ritenuto l'obbligo di pagare il contributo sociale per l'anno in corso;
- b) per espulsione, decisa dall'Assemblea generale su proposta del comitato.

### **Art. 9**

Il socio attivo che, per motivi giustificati (malattia, impegni professionali, servizio militare o altro), si assenta per parecchio tempo, può essere esonerato dal pagamento della tassa sociale del periodo corrispondente. Il comitato deve essere subito avvertito per iscritto dell'assenza e ha la facoltà decisionale.

### **Art. 10**

Qualsiasi socio attivo che vorrà pubblicare cronache o articoli propagandistici o partecipare a manifestazioni indette da altre società, dovrà chiedere l'autorizzazione al comitato.

## **MULTE**

### **Art. 11**

Nei casi poco gravi la pena decisa, pronunciata dal comitato, può essere l'ammonizione. Nei casi gravi altre sanzioni possono essere decise dal comitato.

### **Art. 12**

Le multe inflitte al Club da un'istanza superiore (Federazione Svizzera o Ticinese) per causa di un socio, saranno addossate al colpevole.

## **ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 13**

Gli organi del Karate Club Bellinzona sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione dei conti;
- d) commissione tecnica.

### **Art. 14**

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all'anno di regola entro la fine di aprile.

### **Art. 15**

All'Assemblea generale spetta:

- a) approvare i rapporti del comitato, i conti annuali e il rapporto dei revisori;
- b) nominare il presidente e i membri del comitato;
- c) nominare i revisori dei conti;
- d) nominare i soci onorari su proposta del comitato;
- e) approvare il programma di lavoro e decidere le espulsioni;
- f) votare l'ammontare della tassa sociale prestabilita dal comitato;
- g) modificare lo statuto e decidere lo scioglimento della società;
- h) Diritto di mozione: ogni membro attivo può presentare mozioni all'Assemblea; le mozioni devono pervenire entro il termine indicato nella convocazione.

#### **Art. 16**

L'Assemblea generale è convocata tramite la stampa con almeno otto giorni di preavviso.

La convocazione può avvenire anche tramite comunicazione elettronica (e-mail e/o sito del Club).

#### **Art. 17**

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo per decisione del comitato, o quando almeno 1/3 dei soci attivi ne fa richiesta.

#### **Art. 18**

L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Nessuna reclamazione di un socio assente sarà ammessa.

#### **Art. 19**

Ogni socio presente ha diritto di voto ad eccezione dei minori di 16 anni che non sono neppure eleggibili.

Inoltre per le nomine statutarie hanno diritto di voto solo i membri attivi ed i soci onorari.

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta, con votazioni in forma palese, salvo decisione contraria dell'Assemblea.

## Art. 20

Il comitato è composto di un presidente e da 6 o più membri.

All'interno del comitato vengono ripartite le cariche di segretario, cassiere, commissario tecnico e altre funzioni designate dal comitato stesso.

Sono eleggibili in comitato tutti i soci attivi, inclusi gli atleti e le atlete.

Il comitato si adopera a favorire un'equilibrata rappresentanza dei generi, auspicando, ove possibile, la presenza equamente ripartita per ciascun genere, tenuto conto della realtà e della composizione della base associativa. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo non pregiudica la validità delle elezioni e delle deliberazioni.

## Art. 21

Al comitato spetta:

- a) la ripartizione dei compiti o delle cariche fra i suoi membri;
- b) eseguire le decisioni assembleari;
- c) assicurare il perseguimento degli scopi sociali;
- d) allestire i conti annuali e i preventivi;
- e) proporre l'accettazione dei soci attivi e onorari;
- f) proporre la radiazione di soci non meritevoli;
- g) proporre all'Assemblea generale l'importo della tassa sociale;
- h) far rispettare questo statuto;
- i) i membri del comitato dichiarano eventuali conflitti d'interesse e si astengono dalla relativa decisione; l'astensione è verbalizzata;
- j) non si richiedono, ricevono o elargiscono doni/favori oltre il valore meramente simbolico in connessione con il mandato nel Club.

## Art. 22

Vincolano il Club la firma del presidente, con quella del segretario o del cassiere. Per il disbrigo della normale corrispondenza, è sufficiente la firma di un membro del comitato.

### **Art. 23**

Il comitato ha la facoltà di affiancarsi una commissione tecnica. Il commissario tecnico ne è il presidente.

### **Art. 24**

La commissione tecnica è composta di un commissario tecnico (CT) e di uno o più membri. Essa non ha nessun diritto amministrativo.

### **Art. 25**

Alla commissione tecnica spetta:

- a) organizzare incontri anche con altre società previo accordo con il comitato;
- b) proporre al comitato eventuali trasferte e l'assunzione di allenatori;
- c) decidere circa il passaggio delle cinture;
- d) sbrigare la corrispondenza attinente la parte tecnica;
- e) ogni decisione sulla frequenza degli allenamenti;
- f) ogni decisione riguardante l'insegnamento del Karate-do in seno alla società.

### **Art. 26**

I membri del comitato, eletti da un'assemblea generale, stanno in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I membri del comitato che venissero eletti da una Assemblea straordinaria stanno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

I membri del comitato eletti durante i 3 anni di un mandato triennale, restano in carica ad interim fino alla successiva elezione.

### **Art. 27**

La commissione di revisione dei conti è composta di 2 membri e un supplente e stanno in carica tre anni.

Alla scadenza del mandato il membro con maggior anzianità di carica lascerà il posto al supplente.

La commissione di revisione ha il diritto di esaminare in ogni tempo i registri sociali.

Provvede all'esame dei conti annuali prima dell'Assemblea Generale, cui presenterà rapporto scritto.

## FINANZIAMENTO

### Art. 28

Il Karate Club dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) i contributi annuali dei soci;
- b) le donazioni;
- c) i sussidi di enti pubblici e privati;
- d) il beneficio dei concorsi e di altre manifestazioni organizzate dal Club.

### Art. 29

I membri designati ufficialmente a rappresentare il Club saranno indennizzati. L'ammontare di quest'indennità sarà decisa dal comitato.

### Art. 30

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente degli obblighi del Club.

### Art. 31

I conti saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

## ASSICURAZIONI

### Art. 32

Il Club non assume responsabilità per incidenti o danni che potessero capitare ai soci in occasione di riunioni o manifestazioni da esso o da terzi organizzate.

### Art. 33

Ogni membro attivo deve assicurarsi presso una compagnia svizzera di assicurazioni, che comprenda o assicuri la pratica dello sport del Karate, riservata la facoltà del comitato di stipulare una assicurazione collettiva.

### Art. 34

Le palestre sono aperte a tutti i membri attivi solo se presente un responsabile designato dalla commissione tecnica. Ogni membro si rende personalmente responsabile di ogni danno o irregolarità che può prodursi. Al termine di ogni allenamento la palestra dovrà essere lasciata in ordine.

## **Art. 35**

Tenuta negli spogliatoi:

- a) è proibito fumare;
- b) la società declina ogni responsabilità per furti o danni a effetti personali.

## **Art. 36**

Tenuta in palestra:

- a) il GI deve essere pulito;
- b) piedi e mani devono essere lavati prima d'incominciare l'allenamento;
- c) le unghie devono essere tagliate corte;
- d) anelli, catenine, orologi, ecc. devono essere levati;
- e) entrando nel dojo si farà un primo saluto; inoltre sia all'inizio che alla fine di ogni allenamento si farà il saluto tutti assieme su di un rango;
- f) il karateka che desidera abbandonare la lezione prima della fine, dovrà informare il maestro e salutarlo;
- g) è severamente proibito fare del kumite senza l'autorizzazione dell'allenatore;
- h) i visitatori possono assistere all'allenamento solo con il consenso dell'allenatore;
- i) il karateka che non osserva le regole di questo regolamento verrà punito con l'ammonimento, in casi gravi, con l'espulsione dal dojo.

## **ISTANZE SUPERIORI**

### **Art. 37**

Il Club è affiliato/socio agli organismi competenti (Federazione nazionale di Karate, federazioni cantonali competenti e Swiss Olympic).

Gli statuti e regolamenti delle suddette istanze e le decisioni dei loro organi sono vincolanti per il Club e i suoi soci. In caso di contrasto, prevalgono le regole dell'istanza superiore competente.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 38

Lo scioglimento del Karate Club Bellinzona può essere deciso solo dall'Assemblea generale, alla quale sia presente la maggioranza assoluta dei soci.

Per la validità della decisione è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti.

L'attivo sociale e l'archivio saranno consegnati alla Federazione Cantonale riconosciuta, la quale conserverà il tutto per almeno 10 anni. Trascorso detto termine l'attivo sociale verrà devoluto in beneficenza.

### Art. 39

Una qualsiasi modifica dello statuto deve essere prevista nell'ordine del giorno e per la sua approvazione richiede la maggioranza assoluta dei soci presenti.

### Art. 40

Per quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le disposizioni del nostro ordinamento giuridico.

### Art. 41

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 16.4.1975 ed entra in vigore immediatamente.

Successive modifiche statutarie approvate dall'Assemblea generale:

21.03.1997 - Art. 26

22.03.2002 - Art. 27

12.03.2010 - Art. 1 e Art. 3

23.04.2026 - Art. 2 lett. D - Art. 3 - Art. 15 lett. H - Art. 16 - Art. 20 - Art. 21 lett. I-J - Art. 37

Il Presidente

Cassiere/Segretario

Vaghi Giuseppe

Falcetti Fabiano